

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Prestazioni** □

□

**Coordinamento Generale** □  
**STATISTICO ATTUARIALE** □

□

**Direzione Centrale** □  
**Sistemi Informativi e Telecomunicazioni** □

**Roma, 7 Giugno 2002**

**Circolare n. 108**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Direttori delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Membri del Consiglio*  
*di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 5

**OGGETTO:** Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Legge 27 novembre 2001, n. 417 di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo. Chiarimenti

**SOMMARIO:** *Criteria di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995 nei confronti degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative e dei lavoratori parasubordinati*

**PREMESSA**

Con circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001 e messaggio n.318 del 5 dicembre 2001 (allegato 1) sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo.

In tale contesto sono state formulate riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 (allegato 2), con riguardo alla situazione di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative nonché dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell'assicurazione generale obbligatoria o in una gestione dei lavoratori autonomi. E' stata, altresì, formulata riserva in ordine all'accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.

Le richiamate problematiche sono state sottoposte all'esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con nota n.7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002 ha fornito i chiarimenti richiesti.

#### 1 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE IN PIÙ GESTIONI ASSICURATIVE

Per quanto riguarda gli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, il predetto Dicastero ha espresso l'avviso, "in accordo con il parere del Ministero dell'Economia, che il montante contributivo individuale debba essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive, laddove non sia stata effettuata alcuna ricongiunzione e sempre che la normativa vigente consenta il cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, articolo 16 della legge 233/90, totalizzazione ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/2000)"

In coerenza con il parere ministeriale di cui sopra si forniscono le seguenti istruzioni.

Per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possano far valere contribuzione accreditata nell'AGO e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001, punto 2.1, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.

Il predetto montante è costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione all'anzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni previdenziali. L'importo così ottenuto costituisce la quota di montante dei periodi maturati nelle predette gestioni fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di liquidazione della pensione.

Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui al punto 2.2 della circolare n. 181 del 2001.

**Ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 nel caso di lavoratori che possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, occorre avere riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente (circolare n. 180, punto 6, del 14 settembre 1996).**

Si ricorda che le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.

Per quanto riguarda il richiamato contenuto nella nota ministeriale alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i relativi criteri operativi saranno forniti non appena saranno stati emanati i previsti decreti di attuazione (allegato 3).

2 - LAVORATORI PARASUBORDINATI, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INTRODOLTA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE ANCHE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA OVVERO IN ALTRO FONDO O IN UNA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione nell'AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l'avviso "che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, (allegato 4) a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall' articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi".

Il predetto Dicastero ha ritenuto "altresì che, onde evitare ingiuste penalizzazioni a carico dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza".

Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001, punto 2.1, ed al precedente punto 2 della presente circolare per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.

Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla menzionata circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.

Va tenuto presente che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l'aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1996). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l'aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, del 14,50% per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002 (circolare n.186 dell'11 agosto 1998, circolare n. 47 del 23 febbraio 2000 e circolare n. 26 del 28 gennaio 2002).

**Anche per gli iscritti alla gestione separata le domande di opzione presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono invece ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.**

### 3 - ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2001

E' stato chiesto al Ministero del Lavoro se per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che abbiano esercitato il diritto di opzione successivamente al 1° ottobre 2001 il possesso di un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, sia condizione sufficiente per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ricorrendo le altre condizioni di legge, ovvero se debbano trascorrere ulteriori 5 anni di permanenza nel sistema contributivo dalla data di esercizio dell'opzione.

**In proposito il Ministero del Lavoro con la nota del 10 maggio 2002, ha affermato che “condizione sufficiente per fruire della predetta prestazione è il possesso di un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995”.**

Pertanto gli assicurati che si trovino nelle condizioni di cui sopra possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ove ricorrano i requisiti di legge illustrati al punto 3 della predetta circolare n. 181 del 2001.

In tal senso deve intendersi sciolta la riserva contenuta nel punto 5 della citata circolare n. 181 del 2001.

Analogo criterio è operante anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui al precedente punto 2.

### 4 - MEDIA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVA AL PERIODO 1992 - 2001 ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE NELL'ANNO 2002

Come è noto, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in detto anno e l'aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

L'aliquota contributiva media relativa al decennio 1992/2001, da utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l'opzione nel corso dell'anno 2002, per il FPLD risulta pari al 30,37% e per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD-CM) risulta pari rispettivamente al 15,22%, al 15,41% ed al 17,30%.

Per i Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo e Dazio risulta pari rispettivamente al 30,37%, al 30,18%, al 26,40%, al 30,37%, e al 27,22%.

### 5 - MASSIMALE CONTRIBUTIVO IN VIGORE NELL'ANNO 2002

Si ricorda che per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell'opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).

L'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, nell'anno 2002 è pari 78.507,00 euro. Il valore mensile e settimanale è pari rispettivamente a 6.542,25 euro e a 1509,75 euro.

#### 6 - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE MATURATO AL 31 DICEMBRE 2000.

Le pensioni da liquidare nel sistema contributivo con decorrenza nel corso dell'anno 2002 devono essere calcolate in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l'anno 2001, pari a 1,047781 (circolare n. 77 del 12 aprile 2002, p. 9).

#### 7 - IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA DI OPZIONE

A norma dell'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.

Tale richiesta è finalizzata ad acquisire gli elementi di cognizione necessari per esercitare il diritto di opzione.

Le Sedi sono pertanto interessate a rilasciare detti schemi con immediatezza.

La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.

#### 8 - RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE PER PERIODI OGGETTO DI RISCATTO COLLOCATI TEMPORALMENTE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

Con circolare n. 162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.

In tale contesto è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione assicurativa dell'iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della pensione, "la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto". (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del 1997)

A norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione"

Consegue che la rivalutazione del montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.

I criteri sopra delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997) .

## 9 - AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

La procedura di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni e la procedura CARPE sono in corso di aggiornamento per consentire l'acquisizione dei dati per il calcolo contributivo delle pensioni da liquidare a favore degli assicurati con contribuzione versata in diverse gestioni. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei programmi aggiornati.

Le Sedi, in attesa del rilascio delle procedure aggiornate, possono corrispondere acconti ai richiedenti, determinando gli importi di pensione spettanti con l'opzione 3 - CALCOLO PER GLI ASSICURATI CHE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO della procedura CARPE (PGM5940) acquisendo singolarmente le contribuzioni delle gestioni nelle quali risulta contribuzione versata.

Si ricorda che nel caso in cui gli interessati non abbiano compiuto il 65mo anno di età per avere diritto alla pensione contributiva è necessario che l'importo calcolato sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

In allegato 5 sono riportati alcuni esempi di calcolo dell'importo della pensione spettante nel caso di opzione per il sistema contributivo per lavoratori con contribuzione versata in diverse gestioni.

**IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZINO**

DIREZIONE CENTRALE  
DELLE PRESTAZIONI

Messaggio n. 318 del 5 dicembre 2001

AI DIRETTORI DELLE SEDI

OGGETTO: Legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.

La legge 27 novembre 2001, n. 417, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 2001, n. 355.

Pertanto l'articolo 2 del predetto decreto legge concernente l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico nel sistema contributivo non è stato modificato.

Pertanto nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni fornite con circolare n.181 dell'11 ottobre 2001 avente ad oggetto "Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo".

Le istruzioni concernenti le riserve formulate nella predetta circolare n. 181 saranno fornite non appena saranno stati acquisiti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL DIRETTORE CENTRALE  
DE STEFANIS

Messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002

DIREZIONE CENTRALE  
DELLE PRESTAZIONI

AI DIRETTORI DELLE SEDI

OGGETTO Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.

Con circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001 è stata formulata riserva di istruzioni per l'applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali.

1. - Da parte di alcune Strutture periferiche sono state prospettate situazioni di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione utilmente entro il 1° ottobre 2001 e possono far valere esclusivamente contribuzione nell'AGO fino al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione accreditata nell'A.G.O e/o nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Al riguardo si precisa che per tali soggetti si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sempreché ovviamente possano far valere i relativi requisiti.

Per il periodo di contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.1 della circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001; per i periodi successivi alla predetta data si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.2 della predetta circolare.

Del pari si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i criteri sopra illustrati per i soggetti che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possono far valere esclusivamente contribuzione in una sola Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e successivamente alla predetta data periodi di contribuzione accreditata nella stessa Gestione e/o nell'A.G.O, o in altre Gestioni dei lavoratori autonomi.

Si conferma invece la riserva per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 facciano valere contribuzione in più gestioni assicurative.

Si conferma altresì la riserva relativa alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell'assicurazione generale obbligatoria o in altra gestione dei lavoratori autonomi.

2. - Da parte di alcune strutture periferiche è stato altresì chiesto se soggetti che hanno esercitato utilmente entro il 1° ottobre 2001 la facoltà di opzione in costanza di attività lavorativa, possono

essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo le istruzioni fornite con circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001, gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.

La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che gli interessati di cui sopra possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Pertanto detta facoltà poteva essere utilmente esercitata sia dai lavoratori in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia da coloro che avevano già risolto il rapporto di lavoro, sussistendo le condizioni di cui sopra.

Con la menzionata circolare n. 181 al punto 3 sono state illustrate le condizioni di legge per essere ammessi al pensionamento di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo.

Pertanto gli interessati che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano le richiamate condizioni di legge.

Permane la riserva contenuta nel punto 5 della circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001 in ordine all'accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE  
DE STEFANIS

## LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

## ARTICOLO 71

*(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*

“1 Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile”

“2 Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali”.

“3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo”.

DECRETO MINISTERIALE 2 MAGGIO 1996, N. 282,

Articolo 3

“Gli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335”

Esempio 1      **CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ARTIGIANO****Contribuzione per più di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995****Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del 1° ottobre 2001****Decorrenza della pensione 1 ottobre 2001**

Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 1029; settimane dal 1996 n. 260

Contribuzione come artigiano: mesi anteriori al 1995 n. 14

**Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI**

CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO

Cognome/Nome Rossi/Mario		Nato 07/06/1944		Data opzione 09/2001	
Decorrenza 10/2001		Settimane al 1995		1.029	dal 1996
ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE	! ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE
			1986	18	3263,49
2000	52	28508,11	! 1985	24	4103,77
1999	52	27155,37	! 1984	23	3732,95
1998	52	25840,71	! 1983	19	2728,96
1997	52	23366,60	! 1982	15	1833,42
1996	52	22788,54	! 1979	7	329,50
1995	52	21576,14	!		
1994	52	20982,36	!		
1993	52	19130,44	!		
1992	52	18474,54	!		
1991	52	18170,35	!		
1990	52	18959,49	!		
1989	37	10529,84	!		
1988	52	14830,42	!		
1987	18	4493,59	!		

## CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE AL PERIODO DI RIFERIMENTO

ANNO	SETTIMANE	! ANNO	SETTIMANE
1979	5	! 1964	38
1978		! 1963	43
1977		! 1962	51
1976		! 1961	50
1975		! 1960	50
1974		! 1959	1
1973		! 1958	5
1972	9	! 1957	
1971	26	! 1956	
1970	33	! 1955	
1969	30	! 1954	
1968	19	! 1953	
1967	49	! 1952	
1966	50	! 1951	
1965	50	! 1950	

## CALCOLO PERIODI DAL 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
2000	52	28.508,11	33,00	9.407,68	9.407,68
1999	52	27.155,37	33,00	8.961,27	9.425,29
1998	52	25.840,71	33,00	8.527,43	9.475,76
1997	52	23.366,60	33,00	7.710,98	9.027,76
1996	52	22.788,54	33,00	7.520,22	9.296,34
				TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE	
TOTALE	260			42.127,58	46.632,83

CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1995	52	21.576,14	27,12	5.851,45	5.851,45
1994	52	20.982,36	26,97	5.658,94	6.030,88
1993	52	19.130,44	26,97	5.159,48	5.899,93
1992	52	18.474,54	26,47	4.890,21	6.087,53
1991	52	18.170,35	26,09	4.740,64	6.474,22
1990	52	18.959,49	25,92	4.914,30	7.389,32
1989	37	10.529,84	25,92	2.729,33	4.535,72
1988	52	14.830,42	25,51	3.783,24	7.012,15
1987	18	4.493,59	25,51	1.146,31	2.393,09
1986	18	3.263,49	25,51	832,52	1.986,03
1985	24	4.103,77	24,51	1.005,83	2.783,91
1984	23	3.732,95	24,51	914,95	3.003,81
1983	19	2.728,96	24,51	668,87	2.641,02
1982	15	1.833,42	24,16	442,95	2.108,86
1979	2	94,14	23,31	21,94	187,28
<b>TOTALE</b>	<b>520</b>			<b>TOTALE CONTRIBUTI 42.760,96</b>	<b>MONTANTE TOTALE 64.385,20</b>

CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 29,71 %

ANNO	SETTIMANE	RAPPORTO ALIQUOTE	SETTIMANE PONDERATE	! ANNO	SETTIMANE	RAPPORTO ALIQUOTE	SETTIMANE PONDERATE
1979	5	0,78	4	! 1963	43	0,74	32
1972	9	0,64	6	! 1962	51	0,65	34
1971	26	0,64	17	! 1961	50	0,54	27
1970	33	0,69	23	! 1960	50	0,54	27
1969	30	0,69	21	! 1959	1	0,40	1
1968	19	0,66	13	! 1958	5	0,40	2
1967	49	0,64	32	!			
1966	50	0,62	31	!			
1965	50	0,63	32	!			
1964	38	0,64	25	!			

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE

Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996	
Periodo di Riferimento	!		
Ammontare contributi	42.760,96	Ammontare contributi	42.127,58
Montante contributivo	64.385,20		
Settimane contribuzione	520	Settimane contribuzione	260
Montante medio sett.le	123,82		
	!		
Settimane ponderate	327		
Anzianita' complessiva	847		
Montante individuale	104.873,58		
Montante rivalutato	137.687,39	Montante individuale	46.632,83
-----			
Ammontare Contributi nella Gestione		84.888,54	
Montante Individuale nella Gestione		184.320,22	
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 3 mesi)		4,7550	
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>674,19</b>	

**Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota ARTIGIANI**  
**CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO**

Mesi al 1995	14		
ANNO	MESI	IMPONIBILE	!
1981	1	227,84	!
1980	12	1862,00	!
1979	1	104,16	!

**CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996**

Mesi al 1995	14				
ANNO	MESI	BASE IMPONIBILE	ALIQUTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1981	1	227,84	12,00	27,34	158,07
1980	12	1.862,00	12,00	223,44	1.584,98
1979	1	104,16	12,00	12,50	106,70
				TOTALE CONTRIBUTI	MONTANTE TOTALE
TOTALE	14			263,28	1.849,75

**CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE**

Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento	!	
Ammontare contributi	263,28	Ammontare contributi
Montante contributivo	1.849,75	!
Settimane contribuzione	61	Settimane contribuzione
Montante medio sett.le	30,32	!
	!	
Settimane ponderate	!	
Anzianita' complessiva	61	!
Montante individuale	1.849,75	!
Montante rivalutato	2.428,52	Montante individuale
-----		
Ammontare Contributi nella Gestione		263,28
Montante Individuale nella Gestione		2.428,52
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 3 mesi)	4,7550	
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>8,88</b>

**RIEPILOGO**

Gestioni	Settimane	Ammontare Contributi	Montante Individuale	Pensione Mensile
DIPENDENTI	1.289	84.888,54	184.320,22	674,19
ARTIGIANI	61	263,28	2.428,52	8,88
<b>IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE</b>				<b>683,07</b>

Esempio 2            **CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE , COMMERCIANTE E CD/CM**  
**Contribuzione per più di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995**  
**Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del 1°ottobre 2001**  
**Decorrenza della pensione 1° dicembre 2001**

Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 251;  
settimane dal 1996 n. 299

Contribuzione come commerciante: mesi anteriori al 1995 n. 28

Contribuzione come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 520

<b>Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI</b>						
<b>CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO</b>						
Cognome/Nome Bianchi/Elio		Nato 07/09/1943		Data opzione 09 / 2001		
Decorrenza 12/2001		Settimane al 1995		251	dal 1996 299	
ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE	!	ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE
2001	39	13290,33	!			
2000	52	17719,11	!	1981	44	6663,12
1999	52	17436,61	!	1980	52	1448,38
1998	52	16465,16	!	1979	7	190,68
1997	52	14935,93	!	1975	3	74,36
1996	52	13009,54	!			
1995	52	12732,72	!			
1994	52	11958,04	!			
1993	41	8116,12	!			

CALCOLO PERIODI DAL 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
2001	39	13.290,33	33,00	4.385,81	4.385,81
2000	52	17.719,11	33,00	5.847,31	5.847,31
1999	52	17.436,61	33,00	5.754,08	6.052,03
1998	52	16.465,16	33,00	5.433,50	6.037,76
1997	52	14.935,93	33,00	4.928,86	5.770,55
1996	52	13.009,54	33,00	4.293,15	5.307,10
				<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>MONTANTE TOTALE</b>
<b>TOTALE</b>	<b>299</b>			<b>30.642,71</b>	<b>33.400,56</b>

CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1995	52	12.732,72	27,12	3.453,11	3.453,11
1994	52	11.958,04	26,97	3.225,08	3.437,05
1993	41	8.116,12	26,97	2.188,92	2.503,06
1981	44	6.663,12	24,01	1.599,82	9.249,41
1980	52	1.448,38	23,89	346,02	2.454,50
1979	7	190,68	23,31	44,45	379,43
1975	3	74,36	29,73	22,11	382,55
				<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>MONTANTE TOTALE</b>
<b>TOTALE</b>	<b>251</b>			<b>10.879,51</b>	<b>21.859,11</b>

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE

Contribuzione fino al 1995		!	Contribuzione dal 1996	
Periodo di Riferimento		!		
Ammontare contributi	10.879,51	!	Ammontare contributi	30.642,71
Montante contributivo	21.859,11	!		
Settimane contribuzione	251	!	Settimane contribuzione	299
Montante medio sett.le	87,09	!		
		!		
Settimane ponderate		!		
Anzianita' complessiva	251	!		
Montante individuale	21.859,11	!		
Montante rivalutato	28.698,59	!	Montante individuale	33.400,56
-----				
Ammontare Contributi nella Gestione			41.522,22	
Montante Individuale nella Gestione			62.099,15	
Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi)			4,8843	
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>			<b>233,32</b>	

**Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota COMMERCianti**  
**CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO**

Mesi al 1995	28					
ANNO	MESI	IMPONIBILE	!	ANNO	MESI	IMPONIBILE
1972	5	26,85	!			
1971	12	64,04	!			
1970	11	58,87	!			

**CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996**

Mesi al 1995	28					
ANNO	MESI	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO	
1972	5	26,85	12,00	3,22	78,78	
1971	12	64,04	12,00	7,68	206,83	
1970	11	58,87	12,00	7,06	209,06	
				TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE		
TOTALE	28			17,96	494,67	

**CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE**

Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento	!	
Ammontare contributi	17,96	! Ammontare contributi
Montante contributivo	494,67	!
Settimane contribuzione	122	! Settimane contribuzione
Montante medio sett.le	4,05	!
	!	
Settimane ponderate	!	
Anzianita' complessiva	122	!
Montante individuale	494,67	!
Montante rivalutato	649,45	! Montante individuale
-----		
Ammontare Contributi nella Gestione		17,96
Montante Individuale nella Gestione		649,45
Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi)		4,8843
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>2,44</b>

Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota CD/CM  
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO

Settimane al 1995		520			
ANNO	GIORNATE	FASCIA REDDITO AGR.!	ANNO	GIORNATE	FASCIA REDDITO AGR.
1969	156	1	!1961	129	1
1968	156	1	!1960	104	1
1967	156	1	!1959	104	1
1966	156	1	!1958	78	1
1965	156	1	!		
1964	156	1	!		
1963	156	1	!		
1962	156	1	!		

CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1969	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1968	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1967	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1966	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1965	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1964	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1963	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1962	52	4.474,08	14,00	626,37	941,83
1961	43	3.699,72	14,00	517,96	778,82
1960	35	3.011,40	14,00	421,60	633,93
1959	26	2.237,04	14,00	313,19	470,92
				TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE
TOTALE	520			6.263,71	9.418,31

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE

C	Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996
	Periodo di Riferimento	!	
	Ammontare contributi	6.263,71	! Ammontare contributi
	Montante contributivo	9.418,31	!
	Settimane contribuzione	520	! Settimane contribuzione
	Montante medio sett.le	18,11	!
		!	
	Settimane ponderate	!	
	Anzianita' complessiva	520	!
	Montante individuale	9.418,31	!
	Montante rivalutato	12.365,20	! Montante individuale
-----			
	Ammontare Contributi nella Gestione		6.263,71
	Montante Individuale nella Gestione		12.365,20
	Coefficiente di Trasformazione (58 anni 2 mesi)		4,8843
	<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>46,46</b>

RIEPILOGO

Gestioni	Settimane	Ammontare Contributi	Montante Individuale	Pensione Mensile
DIPENDENTI	550	41.522,22	62.099,15	233,32
COMMERCIANTI	121	17,96	649,45	2,44
CD / CM	520	6.263,71	12.365,20	46,46
		<b>IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE</b>		<b>282,22</b>

**IMPORTO DELLA PENSIONE INFERIORE A 1,2 VOLTE L'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE  
 LIMITE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Esempio 3            CONTRIBUTUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E CD/CM  
**Contribuzione per meno di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995**  
**Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre 2001**  
**Decorrenza della pensione 1° aprile 2002**

Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 701;  
 settimane dal 1996 n. 260  
 Contribuzione come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 70

**Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI**

CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO

Cognome/Nome Verdi/Franca		Nata 10/05/1944		Data opzione 03/2002	
Decorrenza 04/2002		Settimane al 1995		701	dal 1996    260
ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE	! ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE
2000	52	18223,30	! 1987	39	1261,20
1999	52	17441,62	! 1986	18	1959,57
1998	52	17075,97	! 1968	38	590,72
1997	52	19097,90	! 1967	52	808,34
1996	52	19454,77	!		
1995	52	18983,76	!		
1994	52	18399,65	!		
1993	52	18297,91	!		
1992	52	16820,84	!		
1991	52	14400,21	!		
1990	52	13665,29	!		
1989	52	13494,86	!		
1988	38	12520,82	!		

CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO

ANNO	SETTIMANE	!	ANNO	SETTIMANE
1967	29	!		
1966	52	!		
1965	52	!		
1964	48	!		

CALCOLO PERIODI DAL 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
2000	52	18.223,30	33,00	6.013,69	6.301,03
1999	52	17.441,62	33,00	5.755,73	6.343,02
1998	52	17.075,97	33,00	5.635,07	6.560,94
1997	52	19.097,90	33,00	6.302,31	7.731,09
1996	52	19.454,77	33,00	6.420,07	8.315,56
				TOTALE CONTRIBUTI	MONTANTE TOTALE
TOTALE	260			30.126,87	35.251,64

CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO  
ANTE 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1995	52	18.983,76	27,12	5.148,40	5.148,40
1994	52	18.399,65	26,97	4.962,39	5.288,55
1993	52	18.297,91	26,97	4.934,95	5.643,18
1992	52	16.820,84	26,47	4.452,48	5.542,63
1991	52	14.400,21	26,09	3.757,01	5.130,89
1990	52	13.665,29	25,92	3.542,04	5.325,94
1989	52	13.494,86	25,92	3.497,87	5.812,91
1988	38	12.520,82	25,51	3.194,06	5.920,12
1987	39	12.611,20	25,51	3.217,12	6.716,21
1986	18	1.959,57	25,51	499,89	1.192,52
1968	38	590,72	19,60	115,78	4.064,48
1967	23	357,54	18,91	67,61	2.610,73
<b>TOTALE</b>	<b>520</b>			<b>TOTALE CONTRIBUTI</b> 37.389,60	<b>MONTANTE TOTALE</b> 58.396,56

CONTRIBUZIONE PONDERATA CON  
ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37 %

ANNO	SETTIMANE	RAPPORTO ALIQUOTE	SETTIMANE PONDERATE !
1967	29	0,62	18 !
1966	52	0,61	32 !
1965	52	0,62	33 !
1964	48	0,63	31 !

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE

Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996	
Periodo di Riferimento	!		
Ammontare contributi	37.389,60 !	Ammontare contributi	30.126,87
Montante contributivo	58.396,56 !		
Settimane contribuzione	520 !	Settimane contribuzione	260
Montante medio sett.le	112,30 !		
	!		
Settimane ponderate	114 !		
Anzianita' complessiva	634 !		
Montante individuale	71.198,88 !		
Montante rivalutato	97.942,62 !	Montante individuale	35.251,64
-----			
Ammontare Contributi nella Gestione		67.516,47	
Montante Individuale nella Gestione		133.194,26	
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 10 mesi)		4,8367	
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>495,56</b>	

Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota CD / CM  
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO

Settimane al 1995	70	
ANNO	GIORNATE	FASCIA REDDITO AGR.
1963	104	1
1962	104	1

CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO  
ANTE 1996

Settimane al 1995	70				
ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1963	35	3.011,40	14,00	421,60	633,93
1962	35	3.011,40	14,00	421,60	633,93
				TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE
TOTALE	70			843,20	1.267,86

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE

Contribuzione fino al 1995	!	Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento	!	
Ammontare contributi	843,20 !	Ammontare contributi
Montante contributivo	1.267,86 !	
Settimane contribuzione	70 !	Settimane contribuzione
Montante medio sett.le	18,11 !	
	!	
Settimane ponderate	!	
Anzianita' complessiva	70 !	
Montante individuale	1.267,86 !	
Montante rivalutato	1.744,09 !	Montante individuale
-----		
Ammontare Contributi nella Gestione		843,20
Montante Individuale nella Gestione		1.744,09
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 10 mesi)		4,8367
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>		<b>6,49</b>

RIEPILOGO				
Gestioni	Settimane	Ammontare Contributi	Montante Individuale	Pensione Mensile
DIPENDENTI	961	67.516,47	133.194,26	495,56
CD / CM	70	843,20	1.744,09	6,49

IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 502,05

Esempio 4            CONTRIBUTUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E GESTIONE SEPARATA  
**Contribuzione per meno di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995**  
**Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre 2001**  
**Decorrenza della pensione 1° maggio 2002**

Contribuzione per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 790;  
 settimane dal 1996 n. 52  
 Contribuzione gestione separata: dal 1997 al 2001

Lavoratori Optanti Sistema Contributivo  
 CONTRIBUTUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO

Cognome/Nome Neri/Giulio		Nato 10/10/1944		Data opzione 04/2002		
Decorrenza 05/2002		Settimane al 1995		790	dal 1996      52	
ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE	!	ANNO	SETTIMANE	IMPONIBILE
1996	52	33000,15	!	1987	52	25530,28
1995	52	32100,33	!	1986	52	23120,38
1994	52	31800,12	!			
1993	52	31300,88	!			
1992	52	29900,65	!			
1991	52	29500,13	!			
1990	52	29300,38	!			
1989	52	28115,65	!			
1988	52	27800,31	!			

CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO

ANNO	SETTIMANE	!
1985	52	!
1984	52	!
1983	52	!
1982	52	!
1981	52	!
1980	10	!

CALCOLO PERIODI DAL 1996

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1996	52	33.000,15	33,00	10.890,05	14.105,28
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>			<b>10.890,05</b>	<b>14.105,28</b>

**CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996**

ANNO	SETTIMANE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA DI COMPUTO	AMMONTARE CONTRIBUTI	MONTANTE ANNUO
1995	52	32.100,33	27,12	8.729,24	8.729,24
1994	52	31.800,12	26,97	8.608,57	9.174,38
1993	52	31.300,88	26,97	8.478,68	9.695,48
1992	52	29.900,65	26,47	7.914,70	9.852,54
1991	52	29.500,13	26,09	7.696,58	10.511,10
1990	52	29.300,38	25,92	7.594,66	11.419,60
1989	52	28.115,65	25,92	7.287,58	12.110,82
1988	52	27.800,31	25,51	7.091,86	13.144,61
1987	52	25.530,28	25,51	6.512,77	13.596,37
1986	52	23.120,38	25,51	5.898,01	14.070,07
<b>TOTALE</b>	<b>520</b>			<b>75.812,65</b>	<b>112.304,21</b>

CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37 %				
ANNO	SETTIMANE	RAPPORTO ALIQUOTE	SETTIMANE PONDERATE	!
1985	52	0,81	43	!
1984	52	0,81	43	!
1983	52	0,81	43	!
1982	52	0,80	42	!
1981	52	0,79	42	!
1980	10	0,79	8	!

CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE									
Contribuzione fino al 1995			!		Contribuzione dal 1996				
Periodo di Riferimento					!				
Ammontare contribuiti		75.812,65	!	Ammontare contribuiti		10.890,05			
Montante contributivo		112.304,21	!						
Settimane contribuzione		520	!	Settimane contribuzione		52			
Montante medio sett.le		215,97	!						
			!						
Settimane ponderate		221	!						
Anzianita' complessiva		741	!						
Montante individuale		160.033,49	!						
Montante rivalutato		220.145,32	!	Montante individuale		14.105,28			
-----									
Ammontare Contributi nella Gestione						86.702,70			
Montante Individuale nella Gestione						234.250,60			
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 6 mesi)						4,7900			
<b>Importo Pensione mensile nella Gestione</b>						<b>863,13</b>			

CONTRIBUZIONE VERSATA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA				
Iscrizione dal 01/1997				
ANNO	TIPO CONTRIBUTUZIONE	IMPORTO VERSATO	MESI COPERTURA	AMMONTARE ANNUO
1996				
1997	I	2.300,77	12	2.300,77
1998	I	2.580,85	12	2.580,85
1999	I	2.780,68	12	2.780,68
2000	I	580,88	5	580,88
2001	N	950,45	7	1.060,12
<b>TOTALE</b>		<b>9.193,63</b>	<b>48</b>	<b>9.303,30</b>

CALCOLO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA					
ANNO	TIPO	IMPORTO	MESI	AMMONTARE	MONTANTE
1996					
1997	I	2.300,77	12	2.300,77	2.822,37
1998	I	2.580,85	12	2.580,85	3.004,90
1999	I	2.780,68	12	2.780,68	3.064,41
2000	I	580,88	5	580,88	608,64
2001	N	950,45	7	1.060,12	1.060,12
<b>QUOTA PENSIONE</b>	<b>Coef. Trasf.</b>			<b>AMMONTARE</b>	<b>MONTANTE</b>
Euro	38,92	4,7900		<b>CONTRIBUTIVO</b>	<b>CONTRIBUTIVO</b>
	(57 anni 6 mesi)			9.303,30	10.560,44

## RIEPILOGO

Gestioni	Settimane	Ammontare Contributi	Montante Individuale	Pensione Mensile
DIPENDENTI	842	86.702,70	234.250,60	863,13
GESTIONE SEPARATA	48	9.303,30	10.560,44	38,92
		<b>IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE</b>		<b>902,05</b>